



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 19 Maggio 2022

EDITORIALI

[**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 16 maggio**](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[**Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali in sintesi**](#)
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

[**Proroga del credito per investimenti in beni materiali 4.0: il plafond è annuale**](#)
di Debora Reverberi

IMPOSTE SUL REDDITO

[**La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022**](#)
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[**Nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici**](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[**Eventi formativi sulle “operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali - STP un mezzo per crescere”**](#)
di Goffredo Giordano di MpO Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 16 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOlUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

L'**81esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all'**autodichiarazione degli aiuti di Stato** da presentare entro il prossimo 30 giugno, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le novità previste dal Decreto Aiuti in materia di **credito d’imposta Formazione 4.0**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema della **rettifica delle rivalutazioni nel bilancio 2020**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. AUTODICHIARAZIONE E MODELLO REDDITI SONO ALTERNATIVI?**
- 2. AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO: QUALI AIUTI VANNO INDICATI?**
- 1. AUTODICHIARAZIONE: VANNO INDICATI ANCHE GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI?**

10

Aiuti di Stato: compilazione del modello in caso di operazioni straordinarie

Dichiarazione Aiuti di Stato. Se c'è stato un conferimento a fine 2021, la conferitaria presenta un unico modello? Oppure due separati? Come deve avvenire la compilazione?

D.D.N.

Come chiariscono le istruzioni al modello, in caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Dichiarante” il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”:

- il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società”;
- il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”.

In caso, invece, di decesso del beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dall’erede indicando nel riquadro “Dichiarante” il codice fiscale del *de cuius* e nel riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” il codice fiscale dell’erede o del suo rappresentante legale in caso di erede minore/interdetto, riportando il codice 7 nella casella denominata “Codice carica”.

9

Credito d’imposta Formazione 4.0 e spese di certificazione contabile

Una società ha effettuato attività formativa 4.0 nel 2021. In quel periodo d’imposta era soggetta a revisione legale dei conti, ma dal 2022 non lo è più. Chi è il soggetto legittimato a rilasciare la certificazione contabile delle spese di formazione? La società ha diritto a beneficiare del computo delle spese di certificazione a diretto incremento del credito d’imposta Formazione 4.0, entro 5.000 euro, in quanto la prestazione è effettuata nel 2022, quando la società non è più soggetta a revisione legale dei conti?

V.G.

L’articolo 1, comma 53, L. 205/2017 dispone che “Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39...omissis... Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti...omissis... Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000”.

Analogamente l'articolo 6 D.M. 04.05.2018 prevede che “*Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*”.

L'articolo 5 del decreto attuativo dispone inoltre che: “*Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo articolo 6 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo...omissis*”.

Il quesito dunque riguarda il momento a cui deve avversi riguardo per valutare se l'impresa sia da considerarsi “*soggetta a revisione legale di conti*” o meno:

- il periodo d'imposta di effettuazione dell'attività formativa e sostenimento dei relativi costi (2021);
- oppure il periodo d'imposta di rilascio della certificazione contabile (2022).

Nella risposta all'interpello 265/2020 l'AdE affrontava, in relazione al credito R&S ex articolo 3, D.L. 145/2013, il caso opposto in cui il revisore legale veniva nominato a fine anno:

“*Si può dunque concludere, che l'organo di revisione, seppur nominato a ridosso della scadenza del periodo d'imposta 2019, ha l'obbligo di svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento al periodo di imposta 2019. Ne consegue che, essendo l'istante, dal periodo d'imposta 2019, sottoposta a revisione legale per legge, le spese sostenute per tale attività non possono incrementare – ai sensi dell'articolo 3, comma 11 ultimo periodo, del D.L. n. 145 del 2013 – il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo cui l'istante afferma avere diritto di fruire*”.

Dunque deve avversi riguardo al periodo d'imposta 2021, esercizio in cui la società era soggetta per legge a revisione legale dei conti, con le seguenti conseguenze:

- la certificazione deve essere rilasciata dal medesimo soggetto “*incaricato della revisione legale dei conti*” nel periodo d'imposta 2021;
- le spese di certificazione contabile non potranno essere computate in aumento del credito d'imposta Formazione 4.0 maturato nel periodo d'imposta 2021.

Rivalutazione e successiva cessione del bene

Una società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria ha rivalutato un bene nel 2008 (D.L. 185/2008), versando la sostitutiva del 1,5% sul valore del terreno e del 3% sul valore dell'immobile.

Successivamente il bene oggetto della rivalutazione è stato ceduto.

Se la società distribuisse la riserva ai soci, questi ultimi dovrebbero tassarla?

R.L.

Il saldo attivo di rivalutazione è una riserva di utili la quale, se distribuita ai soci, costituisce dividendo.

Gli utili si considerano formati nell'esercizio in cui avviene la distribuzione (interpello 332/E/2019), con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Nel caso di distribuzione del saldo attivo non affrancato, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società (articolo 13, comma 3, L. 342/2000 e articolo 9, comma 2, D.M. 162/2001).

7

Agevolazione under 36 anche con il contratto preliminare per persona da nominare

Risposta 261: quali le condizioni per riconoscere l'agevolazione in capo al figlio under 36?

R.B.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 261/2022 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto il credito d'imposta Iva riguardante l'acquisto di abitazioni da parte dei giovani "under 36" anche sulle fatture di acconto emesse nei confronti di un genitore, che poi abbia intestato l'immobile al figlio, in possesso dei requisiti (ricorrendo al contratto preliminare per persona da nominare).

Più precisamente, per poter beneficiare dell'agevolazione:

- è necessaria una dichiarazione di nomina rispondente alle previsioni dell'articolo 1404 cod. civ.;
- dall'atto di compravendita dell'immobile, stipulato dall'Istante in seguito alla sua

nomina, deve risultare l'ammontare dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto agevolato (quindi anche l'imposta addebitata nelle fatture di acconto intestate al padre), che andrà a costituire il credito d'imposta riconosciuto a favore dell'acquirente.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al precedente contributo "[**Giovani under 36: spetta il credito d'imposta al figlio che subentra al padre**](#)".

6

Spese di ristrutturazione di immobili di terzi. L'Iva è detraibile?

Come si fa a stabilire la rilevanza dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di terzi per stabilire il diritto alla detrazione dell'Iva?

R.L.

Il quesito attiene alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14583 dell'11.05.2022. In effetti è molto difficile individuare un limite oltre il quale la detraibilità dell'Iva può ritenersi non riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori di ristrutturazione su immobili di terzi.

Nel caso di specie, tuttavia va evidenziato come le spese non erano consistite "in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario", ma si erano sostanziate in una "ristrutturazione completa e radicale dell'immobile, comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell'edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni".

Trattandosi di opere "all'evidenza esorbitanti dal mero adattamento" è stato ritenuto inesistente il requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del contribuente.

5

Autodichiarazione Aiuti di Stato e definizione di Impresa unica

La compilazione del quadro B dell'autodichiarazione aiuti di Stato è limitata ai soli soggetti (controllanti/controllati) nazionali?

M. F.

Come chiarito nel documento FNC “*Aiuti di Stato e contributi in regime “de minimis”: stato dell’arte e problematiche applicative*” del 20.09.2018 “*giova sottolineare come il Regolamento introduca un ulteriore elemento di valutazione, chiarendo che è necessario prevedere l’individuazione di criteri volti a stabilire «quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica»: un simile riferimento lascia quindi intendere che ai fini della definizione di «impresa unica», debbano essere prese in considerazione solo entità localizzate nello stesso SM*”.

Anche Assonime, con la sua circolare 10/2021, è giunta a ritenere che il perimetro dell’impresa unica debba fermarsi alle imprese che hanno sede nel singolo Stato Membro.

4

Il General Contractor deve pagare con bonifico parlante?

General contractor che anticipa in nome e per conto del cliente le spese dei professionisti a cui poi applica lo sconto in fattura, deve pagare le fatture dei professionisti con bonifico parlante o sono ammessi altri metodi di pagamento?

M. T.

Si ritiene che, nel caso prospettato, non sia necessario ricorrere al c.d. “bonifico parlante”.

3

Autodichiarazione e modello Redditi sono alternativi?

Può ritenersi che la compilazione e la presentazione della dichiarazione sia alternativa alla compilazione dei righi RS401 e RS 402 del Modello Unico 2022?

A. L.

Non è previsto alcun esonero dall’obbligo di presentazione, entro il prossimo 30 giugno, dell’apposita autodichiarazione per i soggetti che indicheranno i dati richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 (prospetto Aiuti di Stato).

Allo stesso modo, non è previsto alcun esonero per coloro che hanno già indicato gli aiuti nello stesso prospetto del modello Redditi 2021.

Sono previste, invece, alcune forme di esonero per i beneficiari che, entro il 30 giugno presenteranno l’Autodichiarazione e che potranno non riproporre alcuni dati nel modello

Redditì. Infatti, per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con la stessa Autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA): in tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditì 2022.

Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” e, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” del Frontespizio, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell’impresa desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli Redditì 2022.

Inoltre, in questo caso occorre compilare anche i campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività) nel quadro A riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività. Se più attività sono interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici Ateco ammissibili.

Nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia fruito dal dichiarante nell’ambito di più settori tra quelli sopra elencati, non è possibile avvalersi della facoltà appena richiamata e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli Redditì 2022. In tal caso, nel campo 5 (Settore) va indicato il codice 6 e non va compilato il campo 6 (Codice attività).

2

Autodichiarazione aiuti di Stato: quali aiuti vanno indicati?

Contributi di vario tipo concessi da enti quali comuni, regioni, camera di commercio: sono da indicare? Dove?

ST. ASS. AC.

L’Autodichiarazione deve essere presentata dai contribuenti che hanno beneficiato degli aiuti previsti dal c.d. “regime ombrello”. Stiamo parlando degli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 D.L. 34/2020;
- b) articolo 28 D.L. 34/2020;

- c) articolo 78, comma 1, D.L. 104/2020;
- d) articolo 78, comma 3, D.L. 104/2020;
- e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis D.L. 137/2020;
- f) articolo 2 D.L. 172/2020;
- g) articolo 1, commi 599 e 602, L. 178/2020;
- h) articolo 1, commi da 1 a 9, e articolo 6, commi 5 e 6, D.L. 41/2021;
- i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies D.L. 41/2021;
- j) articoli 1 e 4 del D.L. 73/2021.

Se il soggetto rientra tra quelli obbligati alla presentazione, devono essere indicati nell'Autodichiarazione anche tutti gli altri aiuti, compresi quelli non fiscali e non erariali, che rientrano nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

Gli aiuti richiamati nel modello, d'altra parte, non esauriscono tutti quelli che devono essere indicati, essendo a tal fine necessario verificare, per ciascun aiuto, la norma istitutiva, nonché la previsione dell'Unione europea che autorizza la misura, oltre ai provvedimenti attuativi e all'atto che notifica l'aiuto all'impresa.

Alla luce di quanto appena precisato, pertanto, anche misure attribuite da Enti locali possono rientrare nella Sezione 3.1. e, quindi, potrebbe essere necessaria la loro indicazione nell'Autodichiarazione.

1

Autodichiarazione: vanno indicati anche gli sgravi contributivi?

Gli aiuti relativi agli sgravi contributivi non vanno comunque indicati in tale istanza?

P. A.

Come anticipato nell'ambito della precedente risposta, l'Autodichiarazione da trasmettere entro il prossimo 30 giugno deve contenere il dettaglio di tutti gli aiuti ricevuti, compresi quelli non fiscali e non erariali, che rientrano nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

Tra questi rientrano, ad esempio, anche gli aiuti ottenuti in materia contributiva in forza della c.d. "decontribuzione Sud".

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali in sintesi

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI - EDIZIONE 2022

[Scopri di più >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022** il [D.L. 50/2022 \(c.d. "Decreto Aiuti"\)](#). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Articolo 2

Il contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, a **Incremento dei crediti d'imposta** favore delle imprese **non gasivore** per l'acquisto di gas, fissato **in favore delle imprese per** nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del **25 l'acquisto di energia elettrica e di per cento.**
gas naturale

Allo stesso modo, il contributo per le **imprese gasivore** è portato al **25 per cento** e quello per l'acquisto di **energia** (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del **15%.**

Articolo 3

Credito d'imposta per autotrasportatori

Alle imprese esercenti **attività di trasporto** è riconosciuto un **glicontributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, nella misura del **28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022** per l'acquisto del **gasolio** impiegato in veicoli di **categoria euro 5 o superiore.**

Articolo 4

Estensione al primo trimestre 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragionaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Articolo 14

Superbonus: proroga per unifamiliari

Per gli interventi effettuati su **unità immobiliari** dalle persone lefisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per **le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto)**

[Articolo 14](#)

Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito

siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal **D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)**, è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un'**ulteriore cessione** esclusivamente a favore dei propri **correntisti**, senza facoltà di ulteriore cessione.

La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: *"alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione".*

Viene prevista l'istituzione di un **fondo per il riconoscimento di Fondo per il sostegno alle contributi a fondo perduto** a favore delle **piccole e medie imprese**, imprese danneggiate dalla crisi diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti **requisiti**:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni **operazioni di vendita di beni o servizi**, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'**Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia**, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

b) hanno sostenuto un **costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre** antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) **incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019** ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un **calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019**.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le **modalità attuative** di erogazione delle risorse.

Per gli **investimenti in beni immateriali 4.0**, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con "prenotazione") la misura del credito d'imposta è **elevata al 50 per cento**.

Le aliquote del **credito d'imposta "formazione 4.0"** del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente **aumentate al 70 per cento e al 50 per cento**, a condizione che le attività formative siano erogate dai **soggetti individuati con decreto del Ministro**

[Articolo 21](#)

Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

[Articolo 22](#)

Credito d'imposta formazione 4.0

[Articolo 18](#)

Credito d'imposta per potenziamento cinematografica

[Articolo 31](#)

Indennità *una tantum* per lavoratori dipendenti

dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano **certificati** secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Per gli anni **2022 e 2023**, il credito di imposta di cui all'articolo 18 L. 220/2016 (**"Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta dell'offerta cinematografica"**) è riconosciuto nella **misura massima del 40 per cento** dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Ai lavoratori dipendenti

i- di cui all'**articolo 1, comma 121, L. 234/2021**, ovvero la cui **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro** (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),

– che **non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32**

– e che **nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo** di cui al richiamato **comma 121** per almeno una mensilità,

è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di **indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro**. Tale indennità è riconosciuta in via **automatica**, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

[Articolo 32](#)

Indennità *una tantum* pensionati

In favore dei **soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più per trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

– con **decorrenza entro il 30 giugno 2022**

– e **reddito personale assoggettabile ad Irpef**, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, **non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro**,

l'Inps corrisponde d'ufficio, con la mensilità di luglio 2022, **un'indennità *una tantum* pari a 200 euro**.

L'**indennità di 200 euro** è riconosciuta anche:

Indennità *una tantum* per altre categorie di soggetti

– a coloro che hanno **percepito per il mese di giugno 2022** le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (**Naspi e DIS-COLL**),

– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono **l'indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021,

– ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022,

iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**indennità erogata a domanda**),

– ai lavoratori che nel **2021** siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (**indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport**),

– ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda),

– ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda),

– ai **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 **l'accredito di almeno un contributo mensile**, e i lavoratori devono essere **già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata**,

– agli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l'indennità di 200 euro è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente **almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31**, precedentemente richiamato.

Articolo 33

Fondo per il sostegno del potere favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano d'acquisto dei **lavoratori** frutto delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un **reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dall'apposito decreto** che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

AGEVOLAZIONI

Proroga del credito per investimenti in beni materiali 4.0: il plafond è annuale

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito di una **trattazione sistematica delle novità della Legge di Bilancio 2022** in materia di crediti d'imposta, la [circolare AdE 14/E/2022](#) contiene chiarimenti circa gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Come noto il [comma 44](#) dell'articolo 1 L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto la **proroga, con rimodulazioni, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali inclusi negli allegati A e B** annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) agli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 in caso di prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025.

L'intervento normativo opera sulla **disciplina dell'articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)** modificandone alcuni commi e aggiungendone di nuovi.

Nel complesso la finalità della proroga è quella di assicurare “*una maggiore stabilità delle misure garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo*”, esigenza controbilanciata dal tendenziale dimezzamento delle aliquote.

Il nuovo comma 1057-bis introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 reca la **disciplina valevole per investimenti in beni materiali 4.0, inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016, effettuati nel triennio 2023/2025**.

L'articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. **Decreto Sostegni-ter**), convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, ha inserito al [comma 1057-bis dell'articolo 1 L. 178/2020](#) un'ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli “*investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze*”.

Dunque alle imprese che effettuano **investimenti in beni materiali 4.0 dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 su prenotazione**, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali:

- **20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **5% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;**
- **5% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro** (investimenti inclusi nel PNRR e **diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica**).

Il tenore letterale del comma 1057-bis, che accorpa i plafond di spesa massima all'interno del triennio, **aveva sollevato dubbi interpretativi e indotto a ritenere che i tetti di investimenti complessivi fossero da considerare sull'intero arco temporale di proroga**, con evidente impatto negativo per le imprese che intendessero effettuare investimenti di cospicuo ammontare.

Nella [circolare 14/E/2022](#) l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema precisando come “*il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio*”.

Una diversa interpretazione avrebbe d'altro canto portato a un trattamento disparitario fra investimenti in beni materiali 4.0 e immateriali 4.0: la proroga contenuta al comma 1058 della Legge di Bilancio 2022 precisa infatti che, per gli investimenti in beni dell'allegato B effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024 “*il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro*”.

Nella [circolare 14/E/2022](#) l'Amministrazione finanziaria segnala peraltro come già all'interno della **relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022** risultasse evidente che il massimale di 20 milioni di euro fosse riferito distintamente a ogni anno interessato dalla proroga:

Credito INDUSTRIA 4.0		2022 legislazione vigente	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln
		- 20% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln
		- 10% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln

Infine il documento di prassi analizza **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 sul triennio 2023/2025**, in base alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 al comma 1058 e in base ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter dell'articolo 1 L. 178/2020:

- **per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024** su prenotazione, **credito del 20%** del costo di acquisizione del bene entro un **massimale annuo di un milione di euro** (comma 1058);
- **per investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero al 30.06.2025** su prenotazione, **credito del 15%** del costo di acquisizione del bene entro un massimale di un milione di euro (comma 1058-bis);
- **per investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026** su prenotazione, **credito del 10%** del costo di acquisizione del bene **entro un massimale di un milione di euro** (comma 1058-ter).

Per quanto concerne **gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023**, il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) pubblicato in G.U. serie generale n. 114 del 17.05.2022, prevede **l'incremento di aliquota dal 20% al 50%**.

L'Agenzia ricorda Infine che **sono sempre agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

PNRR 2: TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE

[Scopri di più >](#)

La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022 ([articolo 29](#)), c.d. “Decreto Energia”, ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute da **persone fisiche**, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, **non in regime di impresa**.

È quindi possibile **rideterminare alla data del 1° gennaio 2022 il costo di acquisto di:**

- **terreni edificabili o agricoli,**
- **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, qualificate e non,**

posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, e, per i terreni, anche con l'eventuale diritto di superficie ed enfiteusi.

Il **perfezionamento** dell'operazione, per poter quindi dare rilevanza al valore così rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza *ex articolo 67, comma 1, lett. a) e b)* per quanto riguarda i terreni, e **lett. c) e c-bis)** per le partecipazioni, del Tuir, è condizionato ad una serie di **adempimenti** posti a carico del contribuente:

- **redazione e asseverazione di una perizia di stima**, che deve poi essere conservata ed esibita in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- **versamento dell'imposta sostitutiva del 14%;**

entrambi da eseguirsi entro il **15 novembre 2022**.

Per quanto riguarda la **perizia di stima**, va redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, perito iscritto alla CCIAA nel caso abbia oggetto partecipazioni; ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA se l'oggetto sono terreni) e poi

asseverata presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o presso i notai.

Deve avere ad oggetto **l'intero patrimonio sociale al 1° gennaio 2022** a cui si riferisce la partecipazione, il cui valore viene pertanto determinato in base alla frazione di patrimonio netto posseduta, **e il relativo costo va ad incrementare, sia in caso di partecipazioni che di terreni, il costo rivalutato.**

Nel caso di partecipazioni, **se l'incarico della perizia viene conferito da parte della società**, il relativo costo, anziché incrementare il valore rivalutato dei soci, è **deducibile in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei 4 successivi.**

L'imposta sostitutiva, pari al **14% dell'intero valore risultante dalla perizia**, deve essere versata:

- in **un'unica soluzione entro il 15 novembre 2022;**
- in **tre rate annuali di pari importo**, sempre a decorrere dal 15 novembre 2022, con applicazione alle rate successive alla prima degli **interessi nella misura del 3%** da versare contestualmente a ciascuna rata. Quindi la prima rata entro il 15.11.2022, la seconda entro il 15.11.2023 e la terza entro il 15.11.2024.

Il versamento va eseguito con il modello F24, utilizzando il codice tributo:

- **8055** – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di **partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati;
- **8056** – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola**;

e indicando come anno di riferimento “2022”.

Va evidenziato che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva** ovvero, in caso di pagamento rateale, con il **versamento della prima rata**, e il **contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto** ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

L'eventuale versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) **oltre** il termine previsto dalla norma **non consente quindi l'utilizzo del valore rideterminato** ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi tuttavia il contribuente può richiedere il **rimborso** dell'imposta sostitutiva versata.

Nel caso invece di un contribuente che **abbia effettuato il versamento dell'imposta** dovuta ovvero di una o più rate della stessa, e in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni **non tenga conto del valore rideterminato**, egli **non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata** ed è oltretutto tenuto,

nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.

Le norme in esame prevedono, infatti, la facoltà di avvalersi di un'agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso ([circolare 47/E/2011](#)).

Se inoltre il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed ha invece omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono **iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973**.

Infine, nel caso si sia proceduto a rivalutare partecipazioni o terreni, già in precedenza oggetto di rivalutazione, è possibile **scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata** in occasione della precedente procedura di rideterminazione effettuata o chiederne il rimborso *ex articolo 38 D.P.R. 602/1973*.

Il termine di **decadenza** per la richiesta del suddetto rimborso (48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la **duplicazione del versamento** e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

AGEVOLAZIONI

Nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO CIVILISTICAMENTE CENSURABILE E LA COMUNICAZIONE SOCIALE PENALMENTE RILEVANTE

[Scopri di più >](#)

In data 6 aprile 2022 il Mise ha annunciato, sul proprio sito istituzionale, la firma del DPCM che finanzia in **maniera strutturale l'incentivo per l'acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni**. Dopo circa un mese (il 4 maggio) il [Decreto](#) è stato registrato dalla Corte di Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16.05.2022; si attende l'adeguamento del portale web destinato ai concessionari che dovranno gestire le prenotazioni per l'accesso alle agevolazioni (sarà online dalle ore 10:00 del 25 maggio). Analizziamo i nuovi incentivi a disposizione di persone fisiche ed imprese.

Il provvedimento, firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, **destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024**, che rientrano tra le risorse stanziate dal Governo nel **Fondo automotive** per il quale è stata prevista una **dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030**.

Nello specifico, la **misura prevede** quanto segue:

- per l'acquisto di **nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche)**, con **un prezzo fino a 35.000 euro + Iva**, è possibile richiedere un **contributo di 3.000 euro**, a cui potranno aggiungersi **ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5**. Tale categoria di ecobonus è finanziata con 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024;
- per l'acquisto di **nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km (ibride plug – in)**, con **un prezzo fino a 45.000 euro + Iva**, è possibile **richiedere un contributo di 2.000 euro** a cui potranno aggiungersi **ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5**. La richiamata categoria di ecobonus è finanziata con 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024;
- per l'acquisto di **nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni)**, con **un prezzo fino a 35.000 euro + Iva**, è possibile

richiedere un **contributo di 2.000 euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5**. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 170 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

Gli incentivi per l'acquisto dei **veicoli elettrici, ibridi, plug-in** ed endotermiche sono concessi **soltanto alle persone fisiche**. Una piccola percentuale dei fondi è **riservata alle società di car sharing** per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

Per quanto riguarda le **piccole e medie imprese**, comprese le persone giuridiche, **esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi**, vengono invece introdotti **contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica**, ad alimentazione **esclusivamente elettrica**. È possibile accedere all'incentivo solo con la **contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4**.

In tal caso, è possibile richiedere un **contributo di**:

- **4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate,**
- **6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate,**
- **12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate.**

Per i **veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate** è invece riconosciuto un **contributo di 14.000 euro**.

Questa categoria di ecobonus è finanziata con **10 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023 e 20 milioni nel 2024**.

Sono previsti incentivi anche per l'**acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi** (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e): un **contributo del 30% del prezzo di acquisto fino al massimo 3.000 euro e del 40% fino a 4.000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3**. Questo incentivo è finanziato con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Per i **ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica** (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) è inoltre previsto, **a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d'acquisto e fino a 2.500 euro con rottamazione**.

Questa categoria di ecobonus è finanziata con **10 milioni nel 2022, 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024**.

In analogia agli incentivi preesistenti, il **processo per ottenere il contributo** si articola come segue: **i rivenditori prenotano i contributi** relativi ad ogni singolo veicolo ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione; il contributo viene corrisposto dal venditore all'acquirente **mediante compensazione con il prezzo di acquisto**.

Le **imprese costruttrici o importatrici** del veicolo nuovo **rimborsano al venditore l'importo del contributo** e ricevono da quest'ultimo la documentazione utile per recuperare l'importo dell'incentivo **sotto forma di credito d'imposta**.

Pertanto, i crediti di cui sono titolari le imprese costruttrici o importatrici **sorgono a fronte di una mera anticipazione finanziaria** effettuata dalle medesime per conto dello Stato; **le stesse non sono le effettive destinatarie dell'agevolazione** ma meri soggetti intermediari che intervengono nel rapporto tra l'erario e gli acquirenti dei veicoli.

L'anticipazione sostenuta (erogazione ai clienti di contributi statali) viene **recuperata sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) con qualsiasi altro debito tributario, con possibilità di trasferimento del credito in argomento nell'ambito del consolidato fiscale nazionale ([Risposta n. 240 del 29.04.2022](#)).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Eventi formativi sulle “operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali - STP un mezzo per crescere”

di Goffredo Giordano di MpO Partners

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



Si ritorna in sala!

Dal 17 maggio u.s. sono ripresi gli eventi formativi, gratuiti e validi ai fini della formazione professionale continua (materia obbligatoria), in presenza ed in collaborazione con Euroconference.

Si riparte da Ravenna e si proseguirà per tutto lo stivale fino alla fine del 2022.

L'obiettivo di queste giornate formative è quello di tracciare un quadro delle operazioni di cessione ed aggregazione di Studi professionali in Italia con particolare riferimento a Studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Pertanto sarà dedicata particolare attenzione agli aspetti inerenti la prassi (con qualche cenno alla fiscalità relativa a tali operazioni), la determinazione del valore economico dello Studio in ottica di cessione (con approfondimento della tecnica statistica della regressione), la normativa che regolamenta le operazioni di cessione ed acquisizione e infine approfondiremo alcune clausole contrattuali.

Le sedi e gli orari degli eventi formativi sono consultabili al seguente [link](#).

Cosa intendiamo per operazioni M&A di studi professionali?

Operazioni di cessione ed aggregazione di attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un albo o a un collegio.

Fatta questa dovuta premessa si farà il punto della situazione in merito alle operazioni M&A in Italia partendo da ciò che già anni addietro è accaduto nel mondo anglosassone e francese.

Infatti, molto l'Italia ha mutuato proprio dalla prassi anglosassone e francese in merito alle operazioni M&A di studi professionali.

Dopo aver approfondito la prassi in Italia si chiariranno tutti gli aspetti fiscali legati a questo tipo di operazioni e le differenze con le operazioni M&A aziendali.

Quali sono le finalità di questo tipo di operazioni?

Sino a pochi anni fa le operazioni M&A di studi professionali erano davvero straordinarie, in quanto si manifestavano mediante l'acquisizione di un singolo studio senza la prospettiva di acquisirne altri.

La loro ragione risiede in un'esigenza da parte:

- del professionista cedente di gestire il passaggio generazionale dello studio e di garantirsi una sorta di TFR di fine carriera.
- del professionista acquirente di far fronte alla perdurante crisi ed alla conseguente perdita di clientela, oppure nel caso del giovane professionista di iniziare con uno studio già avviato o ancora nel caso del professionista più esperto che per ambizione desidera crescere e consolidare la propria professionalità.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un altro fenomeno che sta prendendo piede sempre di più.

Si tratta di operazioni di acquisizione, sull'intero territorio nazionale, di studi professionali su larga scala al fine di:

1. generare economie di scala;
2. iper specializzare i professionisti;
3. adottare logiche aziendali.

Inoltre, si analizzeranno tutti gli effetti delle operazioni di aggregazione tra professionisti.

La seconda parte dell'evento sarà dedicata ai metodi di valutazione di uno studio professionale attraverso casi pratici con particolare focus alla tecnica statistica della regressione (metodo principale di MpO).

Come si valuta uno studio professionale?

Si valuta utilizzando le logiche già sviluppate e condivise in tutto il mondo per le aziende. I meccanismi sono gli stessi in quanto lo studio è comunque un asset che produce flussi di cassa e a cui è associato un rischio.

È quindi possibile avvalersi di diversi metodi di valutazione: metodi assoluti basati sui flussi (metodi finanziari e reddituali) ed i metodi relativi basati su comparazioni con il mercato (metodo dei multipli).

Si escludono i metodi patrimoniali puri in quanto gli stessi si adattano meglio alle realtà dagli ingenti investimenti patrimoniali (come società immobiliari, holding di partecipazioni, etc).

Chiaramente, a tali approcci aziendali dovranno poi essere applicati opportuni adattamenti, in quanto, la peculiarità è rappresentata dall'elemento personale soggettivo, di natura immateriale, derivante dal rapporto fiduciario tra professionista e cliente.

La terza ed ultima parte dell'evento è dedicata al perimetro delle operazioni M&A di studi professionali, attraverso l'illustrazione di alcuni casi pratici e gli accordi tipici delle operazioni di aggregazione professionale con breve focus sulle StP.

In questa ultima parte dell'evento verranno analizzate le motivazioni che spingono i professionisti a cedere/aggregarsi e la peculiarità dei contratti di trasferimento a titolo oneroso della clientela professionale.